

LXXII.

TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizione — Inversione dell'ordine del giorno — Approvazione del progetto di legge: « Approvazione del piano di ampliamento della città di Genova nella zona di territorio ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco d'Albaro, e concessione della facoltà di imporre un contributo ai proprietari dei beni confinanti e contigui » (N. 171) — Fissazione di giorno per lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Pisa al ministro dei lavori pubblici — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Concessione di sussidio di L. 100,000 al comune di Scansano » (N. 168) — Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito » (N. 172) — Presentazione di un progetto di legge — Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti contro la Diaspis pentagona » (N. 122-A) — Non ha luogo discussione generale — Senza discussione si approva l'art. 1 — All'articolo 2 il ministro di agricoltura, industria e commercio accetta l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale — Senza discussione si approvano gli articoli da 3 a 11, ultimo del progetto — Il senatore Frola, relatore, fa una raccomandazione, che il ministro di agricoltura, industria e commercio accetta — Volazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 16 e 15.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, della guerra, della marina, della pubblica istruzione e di agricoltura, industria e commercio.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Progo il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

ARRIVABENE, segretario, legge:
« N. 114. — La Deputazione provinciale di

Torino fa istanza al Senato perchè sia modificato il disegno di legge sui manicomii e sugli alienati (N. 147) ».

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Per una indisposizione temporanea dalla quale è stato afflitto il ministro dell'interno, egli non può assistere all'adunanza odierna del Senato; converrà perciò sospendere la discussione del disegno di legge sulla assunzione dei servizi pubblici da parte dei comuni; discussione che giunse all'articolo 14 nella seduta di ieri, per intraprendere quella degli altri progetti iscritti all'ordine del giorno.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-903 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1903

Approvazione del progetto di legge: « Approvazione del piano di ampliamento della città di Genova nella zona di territorio ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco d'Albaro, e concessione della facoltà di imporre un contributo ai proprietari dei beni confinanti e contigui » (N. 171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Approvazione del piano di ampliamento della città di Genova nella zona di territorio ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco d'Albaro, e concessione della facoltà di imporre un contributo ai proprietari dei beni confinanti e contigui ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del progetto di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 171).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvato il piano di ampliamento della città di Genova nella zona di territorio ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco d'Albaro, compilato il 6 dicembre 1898 dall'ingegnere civico cav. Carlo Bisagno e adottato dal Consiglio comunale con deliberazioni 10 gennaio e 22 febbraio 1899, in aggiunta e modificazione del piano regolatore e di ampliamento della città dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane vigenti per la legge 20 giugno 1877, n. 3908.

Sono anche approvate le norme per l'esecuzione del nuovo piano adottate dal Consiglio comunale con deliberazioni 10 ottobre e 29 novembre 1901 allegate alla presente legge.

Un esemplare della planimetria vidimata dal ministro dei lavori pubblici sarà depositato nell'archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

È concessa facoltà al Comune di Genova di chiamare a contributo per l'esecuzione di questo piano i proprietari dei beni in esso compresi,

confinanti o contigui, a termini degli art. 77, 78, 79, 80, 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 3.

Se gli scompartimenti dei terreni destinati alla costruzione dei fabbricati od edifici e dei contigui distacchi appartengano a due o più proprietari, e questi non siano d'accordo per la cessione delle rispettive quote di proprietà a persona che assuma l'obbligo di costruire o per la costruzione in comune, il proprietario della maggior superficie di terreno avrà diritto di espropriare agli altri la restante superficie compresa nello scompartimento.

Se ai diversi proprietari di uno scompartimento apparterrà una quantità uguale di terreno, il diritto all'espropriazione competerà al proprietario di quella parte che avrà una maggior fronte sulla linea stradale.

Se tutti i proprietari si troveranno in pari condizione e di superficie e di parte stradale e concorreranno per diventare proprietari dell'intero scompartimento, si procederà ad una licitazione fra essi.

Le stesse norme saranno applicate agli scompartimenti destinati alla fabbricazione dei villini e giardini annessi a ciascuno di essi, come sono indicati nel piano.

(Approvato).

Art. 4.

Dopo che il Municipio avrà aperto le strade o piazze in conformità del piano ed i proprietari di cui nel precedente articolo non abbiano usato del loro diritto entro un mese dal giorno in cui saranno stati costituiti in mora ad esercitarlo, il diritto di espropriazione di cui sopra trapasserà negli altri proprietari, a preferenza sempre di chi possederà negli scompartimenti indicati nell'articolo precedente la maggior superficie di terreno, ovvero una maggior fronte secondo la diversità dei casi.

(Approvato).

Art. 5.

Il Comune potrà espropriare i fondi destinati alla fabbricazione ed ai giardini quando colui al quale spetta di costruire non abbia, entro il

termine di tre anni dall'apertura delle strade designate dal piano, compiuti i lavori di costruzione.

(Approvato).

Art. 6.

Gli spazi dei terreni compresi nei distacchi fra i nuovi fabbricati ed edifici, nonché i terreni dei recinti nei quali non sono designate nuove costruzioni, dovranno, nell'interesse della libera circolazione dell'aria e della luce, essere coltivati a giardini.

Appartenendo i distacchi a più proprietari saranno divisi in due parti per assegnarne metà ad un caseggiato e metà all'altro, mediante quelle indennità che di ragione.

(Approvato).

Art. 7.

Con Regio decreto, su proposta del ministro dei lavori pubblici, potranno essere approvate le modificazioni di questo piano che fossero dal

Municipio riconosciute opportune nello sviluppo della sua attuazione, previa l'osservanza delle norme contenute nel titolo II, capi VI e VII della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 8.

Sarà provveduto alla esecuzione della presente legge con apposito regolamento deliberato dal Consiglio municipale di Genova ed approvato con Regio decreto su proposta del ministro dei lavori pubblici, previo il parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 9.

Rimane fermo, per l'esecuzione di questo piano, il termine assegnato dall'articolo 5 della legge 20 giugno 1877, n. 3908.

(Approvato).

NORME per l'esecuzione del piano regolatore e d'ampliamento dal lato orientale della città nella zona di territorio situata ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco d'Albaro, approvate dal Consiglio comunale nelle sue adunanze del 10 ottobre e 20 novembre 1901.

Art. 1.

Saranno esclusivamente destinate alla fabbricazione quelle zone di terreno che sono graficamente indicate nel piano quali aree fabbricabili mediante figure regolari delimitate al perimetro da linee di color roseo e distinte all'interno con tratteggio.

I nuovi fabbricati od edifici dovranno essere costrutti sulle aree fabbricabili segnate nel piano nel modo suindicato, ed avranno la loro fronte distesa nel modo e forme ivi indicate, sia lungo le strade, piazze e giardini, sia lungo i distacchi e recinti di terreni destinati alla libera circolazione dell'area e della luce. Quando per avventura si volessero costruire fabbricati ed edifici all'indietro del lembo delle strade, piazze e giardini per profittare di qualche favorevole circostanza del suolo, i proprietari e costruttori dovranno allineare il recinto che fronteggia il loro fabbricato od edificio sui lembi

suddetti mediante muro decorato o cancellata a libero prospetto, a giudizio del sindaco udita la Commissione edilizia, cosicchè i due fianchi della strada o piazza corrauo sempre in direzione parallela a quella del loro asse, e le fronti dei fabbricati e degli edifici siano sempre paralleli e normali all'asse medesimo.

Le varianti di cui nel presente articolo dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio comunale sentito il parere della Commissione edilizia.

Art. 2.

I proprietari e costruttori delle aree fabbricabili tracciate nel piano potranno intraprendere i lavori di costruzione dei fabbricati ed edifici relativi anche prima che il Municipio abbia provveduto all'apertura e costruzione delle strade e piazze, osservando per altro le norme tracciate nel piano medesimo, tanto per

riguardo alla planimetria quanto per l'altimetria.

Di mano in mano che il Municipio procederà all'apertura delle strade, piazze e giardini contemplati nel progetto stabilirà definitivamente sul terreno tutti i capi saldi planimetrici ed altimetrici necessari per regolarne la sistemazione. E coloro che volessero costruire lungo le stesse dovranno rigorosamente uniformarvisi.

Art. 3.

I proprietari e costruttori di cui nei precedenti articoli non potranno chiedere al Municipio, durante il termine concesso alla esecuzione del piano approvato, l'apertura, costruzione e sistemazione delle strade, piazze e giardini sull'allineamento dei quali avessero intraprese delle costruzioni.

Quando si volesse da taluno costruire lungo le strade, piazze e giardini prima che il Municipio ne abbia deliberata l'apertura, in allora per tali costruzioni si osserveranno le norme altimetriche e planimetriche contemplate nel piano, senza però che il Municipio incorra in alcuna responsabilità, e sia obbligato ad alcuna indennità nel caso in cui nell'esecuzione del piano e nello stabilimento dei relativi capi saldi sul terreno si riconoscano necessario delle varianti.

Art. 4.

I proprietari o costruttori di fabbricati ed edifici compresi nel piano, confinanti o contigui, dovranno raccogliere in appositi pozzi o serbatoi impermeabili le materie ed acque immonde dei loro fabbricati ed edifici, sempre quando non possano essere direttamente immesse nelle fogne esistenti.

A misura che proseguiranno i lavori per l'attuazione del piano in discorso, il Municipio determinerà in quali condotti sotterranei lungo le strade, piazze e giardini pubblici i pozzi e serbatoi suddetti potranno comunicare.

Ove questa disposizione non sia compatibile colle circostanze locali, le materie ed acque sopradette dovranno essere guidate in appositi pozzi neri o serbatoi impermeabili muniti di sfforatoi di guisa che le acque riboccanti attraversino appositi filtri prima di affluire nei fossati, rivi, colatori e nei torrenti.

Questi pozzi neri o serbatoi impermeabili saranno costrutti giusta le norme che verranno stabilite dal sindaco sentita la Commissione edilizia e la Commissione sanitaria municipale.

Art. 5.

Se dopo l'espropriazione contemplata dall'art. 5 della legge di approvazione il terreno compreso negli scompartimenti non verrà destinato alla costruzione del fabbricato, dell'edificio o del villino con annesso giardino segnato nel piano, l'espropriato potrà richiedere la retrocessione del suo terreno a termini dell'art. 60 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

La divisione dei distacchi quando appartengono a più proprietari, sarà fatta con cancellata libera in ferro a libero prospetto. È vietato farla in muratura, in tavole od altro salvo che il Consiglio comunale, a seconda dei casi, non stabilisca diversamente.

Art. 7.

Lungo le vie, piazze e giardini pubblici la chiusura dei distacchi fra i fabbricati, edifici e villini, sarà fatta con una cancellata in ferro a libero prospetto, infissa in banchine o zoccoli in pietra, la cui altezza e forma saranno regolate dal Municipio, osservate le prescrizioni dell'articolo 559 del Codice civile. Anche la chiusura dei recinti dei giardini annessi ai villini e di quelli entro i quali si trovano i vari fabbricati od edifici sarà formata con cancellate in ferro a libero prospetto; il tutto come sopra.

Art. 8.

All'effetto di mantenere la libera e diretta circolazione dell'aria e della luce, è vietata qualsivoglia costruzione nei giardini annessi ai villini, nei distacchi e nei recinti di cui negli art. 6 e 7 sopracitati, nonchè la costruzione di muri, tavolati o simili in contiguità delle cancellate od internamente a qualunque distanza dalle stesse.

Art. 9.

In quanto all'altezza dei fabbricati e degli edifici, ed alla presentazione dei disegni della

loro fronte e lati, dei loro profili esterni e delle loro opere esteriori, i costruttori ed i proprietari si uniformeranno ai vigenti regolamenti.

Art. 10.

Qualora il proprietario di un'area fabbricabile voglia destinarla a villino o ad uso di giardino dovrà domandarne permissione al Consiglio comunale, il quale potrà accordarla prescrivendo i lavori opportuni perchè ciò abbia luogo senza ledere la bellezza delle strade, piazze e giardini.

Art. 11.

I proprietari dei fabbricati ed edifici compresi nel piano, confinanti o contigui, avranno, in conformità dei regolamenti edilizi, la facoltà di aprire finestre dai lati dei fabbricati ed edifici non prospicienti sulle pubbliche strade, piazze e giardini, di costruirvi balconi e di lasciar cadere lo stillicidio sui fondi attigui dei vicini, salvo a questi le indennità che di ragione da fissarsi a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2350.

Art. 12.

Gli edifici erigendi alle spalle di piazza Tommaso sulle aree situate a piedi della collina di San Francesco d'Albaro e distinte nel piano colla lettera P, non potranno sopra elevarsi sul livello della strada o piazza oltre metri 15 misurati dal punto di queste corrispondenti all'asse della facciata dell'edificio stesso, fino al ciglio esterno della gronda del tetto.

È vietato di erigere altro piano superiormente al suindicato ciglio della gronda del tetto, e sarà obbligo di coprire l'edificio con tetto a falda orizzontale restando solo permessa la formazione di terrazzo.

Art. 13.

Gli scomparti dei terreni contigui ai nuovi edifici, destinati a distacchi od ai giardini, dovranno essere sistemati in modo che il loro suolo, attorno al fabbricato, sia elevato al livello della vicina strada pubblica, su cui questa fronteggia, attenendosi, per detta sistemazione, ai livelli indicati dalle quote altimetriche del

progetto, segnate nel piano regolatore per ciascun scomparto.

Nel sottosuolo di questi scomparti di terreno, destinati a distacchi o giardini, è vietata qualsiasi costruzione che sia fatta allo scopo di ricavare ambienti abitabili, ed è pure vietata qualsiasi costruzione edilizia nei terreni compresi nella delimitazione del piano regolatore e d'ampliamento, nei quali non sono segnate aree fabbricabili.

Art. 14.

Sarà impedita qualunque costruzione allorchè i proprietari o costruttori non si uniformino alle prescrizioni contenute negli articoli suddetti.

Art. 15.

Il Sindaco procederà contro i contravventori a norma della legge comunale e dei regolamenti edilizi in vigore, promuovendo la modificazione e la distruzione delle opere contrario al presente regolamento.

Più tardi questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Fissazione di giorno per svolgimento d'interpellanza.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Essendo presente l'onor. ministro dei lavori pubblici, lo pregherei di volermi dire se e quando intenda di rispondere all'interrogazione, che ho avuto l'onore di rivolgergli giorni sono, circa i provvedimenti che intende prendere il Governo nell'imminenza della scadenza del termine del primo periodo delle convenzioni ferroviarie.

BALENZANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALENZANO, *ministro dei lavori pubblici*. Io sono a disposizione dell'interpellante e del Senato, e proporrei che la interpellanza venisse svolta nella seduta di domani.

PISA. Sta bene, e la ringrazio.

PRESIDENTE. Allora all'ordine del giorno di domani sarà aggiunto lo svolgimento della interpellanza del senatore Pisa.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Concessione di sussidio di L. 100,000 al comune di Scansano » (N. 168).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge avente per titolo: « Concessione di sussidio di L. 100,000 al comune di Scansano ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene a voler dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a corrispondere al Comune di Scansano un sussidio di lire 100,000, pagabili in cinque rate annue di lire 20,000 a cominciare dall'esercizio 1903-904, a titolo di compenso per i danni derivati al Comune stesso dall'abolizione dell'estatatura della città di Grosseto, disposta con la legge 20 luglio 1897, n. 321.

Il sussidio sovra accennato deve essere impiegato nell'esecuzione di quelle opere pubbliche che saranno determinate dal Consiglio comunale di Scansano d'accordo col Governo ed approvate dalla Giunta provinciale amministrativa e dall'ufficio del Genio civile di Grosseto per la parte di rispettiva competenza.

Il pagamento della prima rata si farà quando saranno iniziati i lavori sopra indicati. Le successive quattro-rate si pagheranno man mano che saranno continuati i lavori e su certificati dell'ufficio del Genio civile di Grosseto accertanti lo stato di avanzamento dei medesimi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sopra questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà più tardi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito » (N. 172).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordi-

namento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito (N. 172) ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato, N. 172).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Alla tabella N. XVII della legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, N. 525, modificato colle leggi 7 luglio 1901, N. 285 e 21 luglio 1902, N. 303, viene sostituita la seguente:

TABELLA N. XVII DEGLI INGEGNERI GEOGRAFI
E DEI TOPOGRAFI.

Ingegneri geografi.

- 1 Professore di geodesia;
- 1 Ingegnere geografo principale di 1ª classe;
- 1 Ingegnere geografo principale di 1ª o 2ª classe;
- 1 Ingegnere geografo principale di 2ª od Ingegnere geografo di 1ª classe;
- 2 Ingegneri geografi di 1ª o 2ª classe.

6 Totale Ingegneri geografi.

Topografi.

- 1 Topografo capo di 1ª classe;
- 6 Topografi capi di 2ª classe;
- 11 Topografi principali di 1ª classe;
- 20 Topografi principali di 2ª classe;
- 30 Topografi di 1ª classe;
- 24 Topografi di 2ª classe;
- 12 Aiutanti topografi.

104 Totale topografi.

110 Totale generale.

(Approvato).

Art. 2.

Alla tabella n. VI della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito - testo unico approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato colla legge 7 luglio 1901, n. 286 - sono arretrate le seguenti modificazioni:

Alle disposizioni relative agli impiegati della categoria ingegneri geografi e topografi, sostituire le seguenti:

Ingegneri geografi e topografi	Stipendio annuo
Professore di geodesia	L. 5000
Ingegnere geografo principale	1ª cl. > 5000
	2ª cl. > 4000
Ingegnere geografo	1ª cl. > 3500
	2ª cl. > 3000
Topografo capo	1ª cl. > 5000
	2ª cl. > 4000
Topografo principale	1ª cl. > 3500
	2ª cl. > 3000
Topografo	1ª cl. > 2500
	2ª cl. > 2000
Aiutante topografo	> 1500

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

L'organico stabilito dalla presente legge si effettuerà gradatamente nel periodo massimo di quattro anni, a decorrere dalla data di promulgazione della presente.

Durante il periodo suddetto, alcune esuberanze al nuovo organico nel personale degli ingegneri geografi potranno essere compensate da corrispondenti vacanze nel personale dei topografi.

Tenuto conto di quanto è stabilito dal comma precedente, le prime vacanze, che si produrranno nell'organico del personale dei topografi, potranno essere colmate con alcuni straordinari attualmente in servizio presso l'Istituto geografico militare, secondo le norme che verranno pubblicate con decreto Reale.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del progetto di legge: «Provvedimenti contro la «*Diaspis pentagona*» (N. 122).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Provvedimenti contro la *Diaspis pentagona*».

Prego l'onor. ministro di dichiarare se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

BACCELLI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Accetto il disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del testo modificato.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 122-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare nella discussione generale, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I sindaci hanno l'obbligo di esercitare una rigorosa sorveglianza sul territorio comunale per conoscere senza ritardo se in qualche località sia apparsa la *Diaspis pentagona*.

Appena avuta notizia della presunta esistenza di questa cocciniglia, i sindaci debbono immediatamente informarne il prefetto della provincia ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

I privati che rilevino o che sospettino su piante da essi coltivate la esistenza della *Diaspis pentagona* hanno pure l'obbligo di farne denuncia senza indugio al sindaco del comune.

(Approvato).

Art. 2

Appena ricevuta notizia della presunta esistenza della *Diaspis pentagona*, il prefetto dispone l'accertamento dell'infezione, o mediante l'esame del materiale sospetto, o con la visita della località a mezzo di esperti, incaricati volta per volta e scelti fra il personale delle stazioni e dei laboratori sperimentali agrari e speciali, delle scuole e delle cattedre di agricoltura, degli istituti tecnici e delle delegazioni antifillosseriche.

Constatata l'esistenza della cocciniglia, il Ministero, sentita la Deputazione provinciale

(che dovrà pronunziarsi d'urgenza) determina quale sia la zona infetta, ed eventualmente quella sospetta, nonchè se debba applicarsi la distruzione o la cura.

In casi urgenti il Ministero potrà emanare tali provvedimenti senza l'avviso della Deputazione provinciale, eccettuato il caso della distruzione delle piante, di cui agli articoli 3 e 4.

Gli ordini del Ministero, o le prescrizioni dei suoi delegati, per la lotta contro la *Diaspis pentagona* saranno immediatamente pubblicati all'Albo municipale a cura del sindaco e saranno inseriti dal Ministero nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dal prefetto comunicati ai giornali della provincia.

Nell'ottobre di ogni anno il Ministero pubblicherà nel proprio *Bollettino* l'elenco di tutti i comuni infetti dalla *Diaspis pentagona*.

(Approvato).

Art. 3.

Il Ministero, su relazione del suo delegato, decreterà la distruzione delle piante infette, senza indennità al proprietario di esse se trattisi di infezione avente origine da una violazione dei provvedimenti contro la *Diaspis pentagona*, e potrà, sentita la Commissione di cui all'art. 4, decretare la distruzione senza indennità anche nei casi di un valore delle piante ritenuto lieve in rapporto a quello delle altre piantagioni della stessa proprietà che la distruzione tende a preservare.

(Approvato).

Art. 4.

La distruzione delle piante infette, nei casi diversi da quelli anzidetti, sempre che per l'estensione, la postura e la recente importazione della infezione risulti opportuno il metodo distruttivo, non potrà dal Ministero essere decretata, se non quando il Consiglio provinciale abbia in bilancio stabilita la spesa per corrispettivi sussidi o indennità ai proprietari delle piante e la Deputazione provinciale deliberi tali concessioni.

Questi sussidi o indennità quanto alla entità loro (se non avviene accordo tra l'esperto nominato dalla Deputazione provinciale e l'interessato) saranno determinati in modo inappellabile da una Commissione costituita volta per

volta, composta del sindaco, del delegato governativo e di persona esperta indicata dalla Deputazione provinciale.

La somma spesa in ciascun anno dalla rappresentanza provinciale per indennità, sussidi, distruzione, sarà ripartita nel successivo fra i contribuenti della sovrimposta provinciale sui terreni.

(Approvato).

Art. 5.

Qualora in luogo della distruzione vengano ordinate operazioni curative, i proprietari ed i possessori in nome proprio o altrui sono tenuti ad eseguire ed a fare eseguire a proprie spese nei fondi infetti le disposizioni del Ministero o dei suoi delegati.

Ove quelli non eseguano le operazioni ordinate ad essi, od eseguendole non le compiano nella forma e nel termine indicato, il sindaco le farà d'ufficio attuare a spese dei proprietari o possessori stessi.

(Approvato).

Art. 6.

Le spese per l'accertamento delle infezioni, e per le Commissioni di cui all'art. 4, saranno sopportate dallo Stato.

(Approvato).

Art. 7.

Le persone delegate dal Ministero, dai prefetti, dai sindaci e dai consorzi (art. 10) ad accertare la presenza della *Diaspis pentagona*, e a constatare la esecuzione di quanto si dispone nella presente legge, possono introdursi nei fondi dei privati per le opportune indagini ed operazioni.

(Approvato).

Art. 8.

Con decreti ministeriali, su domanda degli interessati e sentita la Deputazione provinciale, potrà essere vietata nei territori ancora ritenuti immuni la importazione di piante appartenenti a specie ritenute soggette all'infezione della *Diaspis pentagona*, qualora esse provenivano da luoghi dichiarati infetti.

Negli stessi territori ancora ritenuti immuni, le dette piante, se provenienti da comuni non

ufficialmente dichiarati infetti, potranno essere importate, purchè siano accompagnate da certificati di origine, emessi a spese degli interessati da delegati del Ministero.

(Approvato).

Art. 9.

Salve le disposizioni di altre leggi speciali, il trasporto di piante da comune a comune, ufficialmente riconosciuti infetti, è libero; dal 1° dicembre al 31 marzo esso potrà effettuarsi anche attraverso plaghe ritenute immuni, purchè all'atto della spedizione le piante stesse abbiano subito il trattamento curativo.

La foglia del gelso potrà, in ogni tempo, essere trasportata liberamente; se provenga da luoghi dichiarati ufficialmente infetti, potrà trasportarsi soltanto entro il territorio di zone infette.

Le piante riconosciute infestate dalla *Diaspis pentagona* introdotte in qualsiasi comune non dichiarato infetto saranno restituite allo speditore, se provenienti da territorio fino allora ritenuto immune, qualora ciò avvenga nel periodo dal 1° dicembre al 31 marzo. Saranno distrutte, senza indennità se ciò si avveri, negli altri mesi dell'anno.

(Approvato).

Art. 10.

Per l'esecuzione della presente legge è fatta facoltà al Ministero di agricoltura di delegare al prefetto in tutto o in parte le attribuzioni dell'Amministrazione centrale.

Ai consorzi che volontariamente vengono istituiti fra agricoltori per la difesa contro la *Diaspis pentagona* potranno dal Ministero, sentito l'avviso della Deputazione provinciale, essere demandate, secondo le norme stabilite dal regolamento, talune delle facoltà ora attribuite ai sindaci, alle Commissioni ed ai Consigli provinciali.

(Approvato).

Art. 11.

Ad assicurare la osservanza delle disposizioni concernenti il trasporto e l'importazione delle piante secondo gli art. 8 e 9 sono chiamati gli agenti tutti di polizia, nonchè le guardie

giurate che fossero nominate e mantenute da enti locali.

(Approvato).

Art. 12.

La mancata denuncia delle infezioni di cui all'art. 1 della legge è punita con pena pecuniaria sino a L. 100.

Chi per negligenza o imperizia introduca in territori immuni piante infette da *Diaspis pentagona* incorrerà in una pena pecuniaria sino a L. 200.

Chi avrà trasgredito alle prescrizioni del Ministero o dei delegati di esso, relative ai provvedimenti indicati nella presente legge, incorrerà in una pena pecuniaria da L. 51 a L. 500.

Le piante con *Diaspis pentagona* introdotte in comune ancora ritenuto immune, verranno distrutte senza indennità se provenienti da territorio infetto.

(Approvato).

Art. 13.

Chiunque scientemente introduca piante infette da *Diaspis pentagona* in territori immuni sarà punito con pena pecuniaria da L. 200 a L. 2000.

La pena sarà diminuita dalla metà a due terzi nei casi di tentativo.

Le piante infette saranno distrutte senza indennità.

Sarà punito con pena pecuniaria non minore di L. 500 e con la detenzione non minore di tre mesi chiunque abbia dolosamente cagionato infezione di *Diaspis pentagona* nell'altrui proprietà.

Nulla è derogato alle sanzioni penali che siano applicabili in virtù delle leggi generali dello Stato.

(Approvato).

Art. 14.

Con regolamento sarà provveduto all'applicazione della presente legge.

(Approvato).

FROLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA, *relatore*. L'Ufficio centrale senza apportare al progetto altre modificazioni, oltre quella di cui all'art. 2, ha pur fatta nella rela-

zione una raccomandazione all'onorevole ministro relativamente agli istituti, scuole, stazioni, laboratori, che possono essere incaricati delle operazioni preliminari di accertamento dell'infezione; la raccomandazione è questa: che si tenga pur conto dei Comizi agrari, del personale e delle notizie che possono aversi utilmente dai medesimi, specialmente nei luoghi in cui detti Comizi sono in grado di rendere utile servizio all'agricoltura.

Siamo persuasi che l'onorevole ministro di agricoltura terrà conto di questa raccomandazione, specialmente nel regolamento che si deve fare in esecuzione della legge.

BACCELLI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. La raccomandazione fatta dall'egregio relatore del presente disegno di legge sarà sicuramente tenuta nel dovuto conto nella compilazione del regolamento.

FROLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA, *relatore*. Ringrazio l'onor. ministro della fatta dichiarazione. E poichè ho la parola, credo anche mio dovere di riferire sopra una petizione che pervenne all'Ufficio centrale dal Comizio agrario di Milano.

Il Comizio agrario di Milano essenzialmente chiedeva che le operazioni preliminari di accertamento, quando si riceva notizia della presunta esistenza della *diaspis pentagona*, venissero demandate al prefetto anzi che al Ministero.

L'Ufficio centrale ha appunto modificato in tal senso l'art. 2 del presente disegno di legge, e con tale modificazione ritiene di avere accolta la petizione che gli venne dal Comizio agrario di Milano.

Per conseguenza non ha da fare alcuna proposta al Senato.

PRESIDENTE. Sta bene. Anche questo progetto sarà fra breve votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di

legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per « Provvedimenti per l'istruzione superiore ».

Prego il Senato di volerlo dichiarare di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge.

Il signor ministro chiede che questo progetto di legge sia dichiarato di urgenza.

Se non vi sono opposizioni l'urgenza s'intende accordata.

Questo disegno di legge sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei vari progetti di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Mariotti a voler procedere all'appello nominale.

MARIOTTI F., *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Approvazione del piano di ampliamento della città di Genova nella zona di territorio ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco d'Albaro, e concessione della facoltà d'imporre un contributo ai proprietari dei beni confinanti e contigui:

Votanti	92
Favorevoli	83
Contrari	9

Il Senato approva.

Concessione di sussidio di L. 100,000 al comune di Scansano:

Votanti	92
Favorevoli	78
Contrari	14

Il Senato approva.

Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito:

Votanti	90
Favorevoli	76
Contrari	14

Il Senato approva.

Provvedimenti contro la *Diaspis pentagona*:

Votanti	89
Favorevoli	78
Contrari	11

Il Senato approva.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Interpellanza del senatore Pisa al ministro dei lavori pubblici sull'azione del Governo nell'imminenza del termine per la disdetta del primo periodo delle convenzioni ferroviarie.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assegno vitalizio alle figlie di Stefano Canzio e di Teresita Garibaldi (N. 174);

Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni (N. 151) - *seguito*).

La seduta è sciolta (ore 17 e 50).

Licenziato per la stampa il 16 febbraio 1903 (ore 14.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche